



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott. Alfredo Giani Presidente

Dott. Giangiacomo Lacentra Giudice

Dott. Alessandro Farolfi Giudice Rel.

ha emesso il seguente

Nella procedura iscritta al n. 8/2010

promossa con ricorso depositato da

E.P. s.p.a. in liquidazione, con sede in **,

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

- Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 03/12/2010 dalla ricorrente, in vista della coeva udienza fissata dal G.D. nel corso di audizione prefallimentare;
- sentito il Pubblico Ministero in sede
- udita la relazione del Giudice incaricato;

OSSERVA

1.

Prima di passare all'esame del ricorso in oggetto, occorre per maggiore chiarezza evidenziare in sintesi l'iter procedimentale che ha preceduto la presentazione dell'istanza di concordato in valutazione.

Con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 12 del 12 gennaio 2010 è stata revocata la precedente sentenza di fallimento n. 43 del 27 agosto 2009 emessa dall'intestato Ufficio a carico di E.P. s.p.a. in liquidazione, provvedimento con il quale era stata altresì ritenuta

inammissibile la originaria proposta di concordato preventivo avanzata dalla società debitrice in pendenza di istanza di fallimento dep. 9 luglio 2009 da parte della Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. Conseguentemente, con decreto 11 marzo 2010, di questo Tribunale la medesima società E.P. s.p.a. in liquidazione è stata ammessa alla procedura concordataria.

A seguito di rituale deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del Commissario giudiziale, in data 23/09/2010 si è tenuta l'adunanza dei creditori per esprimere l'approvazione o meno della proposta concordataria riformulata dalla società debitrice; decorso il termine di 20 gg. previsto dall'art. 178 l.f. – come risulta dal verbale riepilogativo dei voti espressi da creditori – non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 177 l.f.

2.

Si può porre – sia pure con valutazione officiosa stante l'inesistenza di eccezione al riguardo – il problema della ammissibilità della nuova proposta concordataria depositata lo scorso 3 dicembre dalla debitrice.

Non appare decisivo il riferimento all'art. 175 c. 2 l.f., secondo cui *“la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto”*. Tale disposizione, infatti, presidia l'esigenza che l'espressione di voto dei creditori sia manifestata in relazione ad una proposta reale ed effettiva e non sia surrettiziamente provocata da una proposta *ex post* modificata: in altri termini, stante l'evidente fondamento negoziale del vincolo concordatario su tutti i creditori anteriori (vds. artt. 168 e 184 l.f.) si vuole che l'efficacia obbligatoria possa prodursi rispetto ad una soluzione concordataria effettivamente conosciuta e voluta dalle maggioranze richieste all'art. 177 l.f. (La struttura contrattualistica del concordato preventivo è stata da ultimo valorizzata da Trib. Monza, 29 gennaio 2010, affermando la irrevocabilità del voto favorevole e la possibilità, invece, di tramutare una originaria non adesione in accettazione entro il termine di legge).

La disposizione dell'art. 175 c. 2 l.f., invero, non riguarda la diversa ipotesi – che è quella di cui si discute – in cui non approvata una certa proposta venga formulata una nuova soluzione concordataria, rispetto alla quale i creditori sono pienamente liberi – anche attraverso la funzione di filtro svolta dal Tribunale e dagli organi della procedura – di determinarsi consapevolmente.

3.

Analogamente ci si deve chiedere se tale reiterazione sia esclusa dall'art. 162 c. 2 l.f., che letteralmente sembra prevedere una sorta di corsia preferenziale dell'istanza di fallimento in caso di mancata approvazione (o di inammissibilità originaria) dell'ipotesi di concordato. Non è ignoto a questo Collegio come in questi termini si sia espressa una recente decisione di merito: si allude a Trib. La Spezia, 16 – 18 giugno 2010, secondo cui l'iter procedimentale previsto dall'art. 162 c. 2 come richiamato dall'art. 179 l.f. non consentirebbe la proposizione di una nuova proposta di concordato prima che si sia verificata e decisa l'eventuale istanza di fallimento (già) presentata.

Tale decisione coglie nel segno ove la proposta ritenuta inammissibile ovvero inizialmente ammessa e respinta dai creditori si innesti su di una o più domande di fallimento antecedenti al deposito della proposta medesima. Consentire, infatti, in tal caso una continua reiterazione di proposte incongrue o non convenienti, significherebbe ritardare quella pronuncia di

fallimento che l'attuale assetto normativo continua a ritenere rivolta ad assicurare interessi pubblicistici – pur a fronte di una maggiore giurisdizionalizzazione della fase prefallimentare e dell'esclusione di una pronuncia officiosa (vds. nuovo art. 6 l.f.).

Tuttavia, il principio espresso dalla decisione spezzina non può essere esteso al caso in cui la pronuncia di inammissibilità avvenga in assenza di precedenti istanze di fallimento né, a ben vedere, alla fattispecie in decisione, nella quale l'originaria domanda di fallimento presentata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna in data 9 luglio 2009 risulta già decisa con la sentenza resa da questo Tribunale e poi riformata dalla Corte d'Appello. Tale pronuncia giudiziale, infatti, ha deciso l'istanza originaria della creditrice che non potrebbe nuovamente essere posta in decisione, pena un inammissibile *ne bis in idem*.

Si deve pertanto ritenere che – esaurita la serie procedimentale aperta con la proposta ritenuta ammissibile a seguito della pronuncia gravatoria della Corte d'Appello di Bologna – la E.P. sia stata oggetto di nuova istanza di fallimento da parte della Cassa di Risparmio di Ravenna e della locale Procura rispetto alle quali, su eccezione difensiva di parte, nel termine doverosamente concesso a difesa ai fini del rispetto dell'art. 15 l.f. la debitrice ha rettamente proposto una nuova soluzione concordataria (sulla doverosità del termine a comparire di cui all'art. 15 c. 3 l.f., vds. Cass. 22/01/2010, n. 1098).

Appare conseguentemente possibile passare all'esame della proposta di concordato preventivo dep. il 03/12/2010.

Il nuovo ricorso proposto dalla E.P. in liquidazione propone l'ammissione ad un concordato preventivo di natura liquidatoria con garanzia della percentuale offerta pari all'integralità per le spese di procedura e nei limiti di capienza per i privilegiati e nella misura del 30% per i chirografari (e per la parte incapiente i privilegiati); tale garanzia è prestata da parte di società terze che al fine di ulteriormente avvalorare la fattibilità del piano hanno presentato apposite fidejussioni bancarie a prima richiesta dell'importo complessivo di Euro 450.000. La proposta si caratterizza altresì per l'accollo liberatorio assunto da SOMACIS Group s.p.a. in ordine agli onorari dei professionisti presentatori dell'istanza e dell'accertatore di cui all'art. 161 l.f.

La ricorrente si ripromette di ricavare un attivo realizzabile di Euro 6.416.234 da destinare al pagamento dei debiti prededucibili stimati in Euro 397.800, al pagamento di debiti privilegiati per Euro 3.482.659 (con i limiti di capienza per i privilegi speciali quanto all'integralità ed il resto declassato in chirografo) e da destinare ai creditori chirografari complessivamente vantanti ragioni per Euro 9.849.578, con previsione espressa di un apporto da parte delle società terze S.G. s.p.a. e N.H. s.r.l. al fine di garantire comunque la percentuale di soddisfazione dei chirografari nella misura del 30% (apporto allo stato indicato in almeno Euro 420.000 circa e garantito dalle accennate fidejussioni bancarie, ma in ogni caso rivedibile in base all'effettiva valorizzazione di taluni crediti). Tale percentuale di soddisfacimento allo stato non appare ragionevolmente ottenibile – anche in relazione alla tempistica di pagamento proposta - dall'alternativa fallimentare.

Tanto rilevato, si deve premettere che questo Collegio condivide – pur nella consapevolezza delle diverse opzioni interpretative proposte in dottrina – la tesi che attribuisce all'organo giudiziario un ruolo non esclusivamente e meramente volto all'accertamento dei requisiti formali estrinseci di ammissibilità alla procedura concordataria, bensì un ruolo che, pur non travalicando nel merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, si estende alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, fra cui la "fattibilità" del piano quale in concreto motivata e certificata nella relazione di accompagnamento alla proposta, di cui all'art. 161 c. 2 l.f. Non avrebbe infatti giustificazione effettiva la facoltà che l'art. 162 c. 1 l.f. prevede, sulla possibilità del Tribunale di richiedere non solo la produzione di "nuovi documenti", bensì anche di "apportare integrazioni al piano", inciso che evidentemente non suppone mere incompletezze formali ma anche la necessità di integrare dati contabili, temporali, ecc. tali da meglio chiarificare la effettiva fattibilità della proposta e mettere in condizione i creditori di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli artt. 177 e 178 l.f.

Secondo tale linea di pensiero, valorizzando la modifica apportata dall'art. 12 c. 5 lett. a) d.lgs. 12/09/07, n. 169, all'art. 163 c. 1 l.f. (nella parte in cui è stato espunto il mero riferimento della cognizione alla "completezza e la regolarità della documentazione), si è espresso recentemente Trib. Napoli, 19 maggio 2010, consultabile in www.ilcaso.it (in precedenza anche Trib. Bologna, 17/02/2009 confermato da App. Bologna, 01/06/2009 e Trib. Piacenza, 01/07/2008; parrebbe aderire a tale impostazione anche il recente Trib. Vicenza, 06/07/2009, almeno nella parte in cui estende la cognizione non soltanto alla verifica della regolare formazione delle classi dei creditori, ma altresì alla dimensione temporale dei pagamenti ed al loro condizionamento alla incerta e lunga definizione del contenzioso; a contrario tale conclusione pare ricavabile altresì dalla recente Cass. 29 ottobre 2009, n. 22927, che si occupa di concordato sottoposto al regime "intermedio" ed in particolare del previgente art. 163 c. 1 l.f.). La "privatizzazione" della procedura – che

sicuramente si è verificata in relazione al venir meno dei requisiti di "meritevolezza" e di percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari (art. 160 l.f. previgente) – attiene pertanto alla valutazione della convenienza effettiva del piano concordatario, affidata alla valutazione esclusiva dei creditori del soggetto istante, la cui formazione consapevole è assicurata dal ruolo di filtro dell'Ufficio (cfr. Trib. Monza, 30 settembre 2010, secondo cui il

controllo, quindi, non può fermarsi alla mera constatazione della presenza della documentazione di legge, ma può spingersi a verificare la completezza e la regolarità della medesima. Ciò si traduce, con particolare riferimento all'attestazione, nel riscontro della sussistenza degli elementi necessari a far sì che la relazione del professionista assolva alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori. Questo controllo, quindi, se non potrà attingere al profilo del merito della valutazione del professionista, ben potrà invece verificare la coerenza e la competenza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore, valutando se detto discorso risulti immune da carenze e/o vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini sopra indicati". Tale opinione appare oggi sostenuta dal S.C., il quale con la decisione 25 ottobre 2010, n. 21860, pure espungendo il merito della proposta dalle valutazioni di ammissibilità, comunque assicura un vaglio approfondito degli elementi intrinseci della relazione del professionista attestatore, esteso alla metodologia impiegata ed al percorso logico-valutativo esposto per giungere alla attestazione di fattibilità.

Ciò posto, è stata depositata la documentazione prevista dall'art. 161 LF ed in particolare la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali esposti dalla Società e la fattibilità del piano che, essendo di tipo liquidatorio, si concreta nella effettiva possibilità di ottenere, entro tempi ragionevoli, un attivo corrispondente a quello che la proposta prevede

di destinare alla soddisfazione del ceto creditorio. Nel caso di specie, inoltre, la garanzia della percentuale offerta ai creditori non privilegiati è assistita dall'impegno di società terze, che a loro volta hanno fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale quelle fideiussioni bancarie cui era sospensivamente condizionata l'attestazione di fattibilità del professionista. Positivamente verificato l'avveramento di detta condizione, nulla osta in definitiva all'ammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata il 3 dicembre 2010 da E.P. s.p.a. in liquidazione, impregiudicata ogni valutazione di convenienza della medesima.

PQM

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della E.P. s.p.a. in liquidazione, con sede in **, sulla scorta della nuova proposta depositata in data 03/12/2010;
- delega alla procedura il dott. Alessandro Farolfi;
- ordina la convocazione dei creditori per il giorno _____ ad ore

stabilisce che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori entro il giorno

; nomina quale commissario giudiziale il dott. Fulvio Piacenti;

dispone che la ricorrente - entro quindici giorni dalla comunicazione di questo decreto - depositi presso la Cancelleria dell'adito Tribunale la somma di € 40.000,00 per il

parziale pagamento delle spese presumibili della procedura, mediante costituzione di deposito su conto vincolato alla presente procedura aperto presso primario istituto bancario indicato dal commissario giudiziale;

- ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura della Cancelleria ex art. 17 LF;

Ravenna, 22 dicembre 2010

Il Presidente

Dott. A. Giani